



PROVINCIA DI TREVISO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7/33763
del 28 marzo 2011; in vigore dal 19 maggio 2011.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - La Provincia	pag.	6
Art. 2 - Autonomia e Statuto		6
Art. 3 - Principi dell'Ente		6
Art. 4 - Funzioni e finalità		6
Art. 5 - Pari opportunità		8
Art. 6 - Partecipazione		8
Art. 7 - Criteri generali		8
Art. 8 - Rapporti con gli enti locali, la Regione, lo Stato e altri soggetti ...		9

TITOLO II TERRITORIO, SEDE E SEGNI DISTINTIVI

Art. 9 - Territorio	pag.	10
Art. 10 - Sede		10
Art. 11 - Segni distintivi		10

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I La Provincia e i cittadini

Art. 12 - Informazione	pag.	11
Art. 13 - Diritto di accesso		11
Art. 14 - Ufficio Relazioni con il Pubblico		11
Art. 15 - Istanze, petizioni, proposte		12
Art. 16 - Interrogazioni		12
Art. 17 - Consultazioni		12
Art. 18 - Partecipazione degli stranieri		13

CAPO II

La Provincia e la comunità locale

Art. 19 - Libere forme associative	pag.	13
Art. 20 - Registro delle associazioni		13
Art. 21 - Collaborazione con soggetti privati		13

CAPO III

Il referendum

Art. 22 - Oggetto ed efficacia del referendum	pag.	14
Art. 23 - Iniziativa		14
Art. 24 - Esclusioni		14
Art. 25 - Procedimento		15

CAPO IV

Il difensore civico

Art. 26 - Compiti	pag.	15
Art. 27 - Elezione, durata in carica, revoca		16
Art. 28 - Requisiti per l'elezione		16
Art. 29 - Prerogative		17
Art. 30 - Mezzi		18
Art. 31 - Rapporti con il Consiglio Provinciale		18

TITOLO IV

COLLABORAZIONE FRA ENTI

Art. 32 - Principi generali	pag.	19
Art. 33 - Convenzioni		19
Art. 34 - Accordi di programma		19
Art. 35 - Consorzi		20

TITOLO V

ORGANI DI GOVERNO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 36 - Organi di governo	pag.	21
Art. 37 - Articolazioni interne del Consiglio		21

CAPO II
Il Consiglio Provinciale

Art. 38 - Attribuzioni	pag.	21
Art. 39 - Prima seduta		21
Art. 40 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio Provinciale		22
Art. 41 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio Provinciale		22
Art. 42 - Sedute e deliberazioni		23
Art. 43 - Verbalizzazione		23
Art. 44 - Consigliere Provinciale		23
Art. 45 - Gruppi consiliari		24
Art. 46 - Conferenza dei Capigruppo		25
Art. 47 - Commissioni consiliari permanenti		25
Art. 48 - Commissioni temporanee o speciali		25
Art. 49 - Commissione permanente attuazione statuto e regolamenti		25
Art. 50 - Regolamento consiliare		26
Art. 51 - Pubblicità delle spese elettorali		26

CAPO III
La Giunta Provinciale

Art. 52 - Composizione	pag.	26
Art. 53 - Nomina		26
Art. 54 - Linee programmatiche di mandato		27
Art. 55 - Attribuzioni		27
Art. 56 - Funzionamento		27
Art. 57 - Assessori		28

CAPO IV
Il Presidente della Provincia

Art. 58 - Elezione	pag.	28
Art. 59 - Attribuzioni		28
Art. 60 - Mozione di sfiducia		29
Art. 61 - Vice Presidente		29
Art. 62 - Deleghe agli assessori		29
Art. 63 - Deleghe ai consiglieri		29

TITOLO VI
ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 64 - Modello organizzativo	pag.	30
Art. 65 - Segretario Generale		30
Art. 66 - Direttore Generale		30
Art. 67 - Vice Segretario Generale		30
Art. 68 - Dirigenti ed esperti ad alta specializzazione		31
Art. 69 - Responsabilità dirigenziale		31
Art. 70 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica		31
Art. 71 - Forme di controllo		31
Art. 72 - Conferenza dei Dirigenti e Comitato di direzione		32

TITOLO VII

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ALTRI ENTI

Art. 73 - Servizi pubblici provinciali	pag.	33
Art. 74 - Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici e verifica dei risultati.....		33
Art. 75 - Partecipazione del cittadino-utente		33
Art. 76 - Istituzioni		33
Art. 77 - Ordinamento delle istituzioni		34
Art. 78 - Aziende speciali		34
Art. 79 - Ordinamento delle aziende speciali		35
Art. 80 - Rapporti dell'azienda con la Provincia		35
Art. 81 - Società		35
Art. 82 - Controllo sulla partecipazione a forme societarie		36
Art. 83 - Nomina, surroga e revoca di rappresentanti della Provincia in enti, aziende e istituzioni		36

TITOLO VIII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 84 - Principi	pag.	37
Art. 85 - Collegamento fra programmazione e sistema dei bilanci		37
Art. 86 - Collegio dei Revisori		37
Art. 87 - Attuazione dei principi		38

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88 - Revisione dello Statuto	pag.	39
Art. 89 - Regolamenti		39
Art. 90 - Norma finale		39

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

La Provincia

1. La Provincia di Treviso è Ente Locale intermedio tra i Comuni che ne fanno parte e la Regione Veneto ed è Ente costituzionalmente equiordinato rispetto agli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica.
2. La Provincia di Treviso rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi, sostenendoli in ogni sede; ne promuove e ne coordina lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico rimuovendo ogni ostacolo che ne limiti la realizzazione.

Art. 2

Autonomia e Statuto

1. La Provincia di Treviso è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione ed esprime nello statuto e nei regolamenti la propria autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.
2. Lo statuto costituisce l'espressione fondamentale dell'autonomia normativa della Provincia di Treviso. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

Art. 3

Principi dell'Ente

1. La Provincia di Treviso ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica, a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Art. 4

Funzioni e finalità

1. Esercita funzioni proprie e conferite dallo Stato e dalla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. La Provincia, nell'ambito delle proprie funzioni, promuove e tutela ogni diritto della persona e, in particolare:
 - a) tutela la vita umana, la persona, la famiglia come valore e struttura fondamentale della società e promuove il valore sociale della maternità e della paternità; tutela i diritti dei bambini e dei giovani al fine di prevenire fenomeni di emarginazione, di sfruttamento e di comportamenti devianti; riconosce il valore dell'anziano, favorendo un ruolo attivo della sua presenza nella società; promuove ogni iniziativa volta ad assicurare a tutte le persone diversamente abili l'effettivo diritto al pieno

- sviluppo della loro personalità e a rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche che ostacolano la loro partecipazione alla vita del paese;
- b) tutela il diritto al lavoro, mediante l'adozione di politiche attive e con l'erogazione di formazione e orientamento, oltre che promuovendo condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, con azioni volte alla educazione, alla prevenzione e alla formazione della sicurezza;
 - c) favorisce e tutela l'iniziativa economica pubblica e privata di cui promuove la funzione sociale anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - d) promuove il pluralismo associativo e valorizza la funzione sociale di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro, favorendo il volontariato individuale e di gruppo per la promozione di un sistema solidaristico diffuso, anche attraverso la sua partecipazione alla gestione delle strutture di servizio, garantendo qualità e rispetto dei ruoli;
 - e) tutela la salute dei cittadini anche favorendo uno sviluppo economico del territorio il cui parametro fondamentale sia la sostenibilità ambientale, attraverso l'integrazione delle problematiche ambientali nelle politiche settoriali, promuovendo la partecipazione sociale nelle azioni di tutela del territorio, delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio storico culturale, rendendo conto ai cittadini dei risultati raggiunti attraverso rapporti e pratiche di bilancio e contabilità ambientale;
 - f) persegue la tutela della cultura, nelle varie forme espressive, quale strumento indispensabile di elevazione della persona e garanzia di libertà, con particolare riferimento alle sue espressioni locali;
 - g) promuove la più ampia integrazione etnica e sociale degli immigrati, garantendo il rispetto e la dignità degli individui;
 - h) promuove la cultura della pace, della soluzione non armata e non violenta dei conflitti, nel rispetto dei diritti umani mediante iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione sia direttamente, sia in collaborazione con istituzioni culturali e scolastiche, enti, associazioni e gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale;
 - i) indirizza la propria azione, nell'esercizio delle attività e dei servizi, al miglioramento della qualità e alla applicazione del principio della massima semplificazione amministrativa;
 - j) concorre alla cooperazione internazionale e partecipa alla costruzione politica dell'Europa e coopera con i Paesi in via di sviluppo anche attraverso forme di partenariato tese a sviluppare i processi di crescita economica e civile dei territori;
 - k) favorisce interventi concreti a sostegno delle popolazioni colpite da avversità naturali e conflitti armati;
 - l) favorisce scambi culturali con altre popolazioni attraverso iniziative sia sul piano nazionale che internazionale;
 - m) sostiene processi di innovazione istituzionale e organizzativa al fine della modulazione del sistema di governo locale alla migliore soddisfazione delle esigenze della comunità rappresentata;
 - n) favorisce i rapporti con i cittadini italiani emigrati o discendenti di emigrati, nonché il loro reinserimento nel territorio provinciale di origine.

Art. 5

Pari opportunità

1. La Provincia persegue pari opportunità tra persone di sesso maschile e femminile, in ogni campo della vita civile e sociale. Promuove le parità di accesso delle donne, oltre che alle cariche elettive, anche nella composizione della Giunta provinciale, delle Commissioni consiliari, delle Commissioni tecnico-consultive e degli organi collegiali di enti, aziende e istituzioni dipendenti dalla Provincia o nei quali la stessa abbia controllo o partecipazione.
2. La Provincia favorisce, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e carriera professionale dei propri dipendenti.
3. I controlli sul rispetto della normativa sulle azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna sono esercitati servendosi anche e soprattutto, organizzativamente e funzionalmente, della Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna.
4. Le infrazioni rilevate debbono essere segnalate al Presidente della Provincia, il quale verifica la fondatezza con apposito atto motivato.

Art. 6

Partecipazione

1. La Provincia tutela il diritto dei cittadini, singoli o associati, a partecipare con proposte alla formazione e all'attuazione delle sue scelte programmatiche perché con la partecipazione si esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi.
2. Attraverso le forme previste dal presente statuto e dai regolamenti, vengono garantite ai cittadini le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi.
3. La Provincia detta, altresì, con proprio regolamento la disciplina delle forme di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo secondo le disposizioni di legge.

Art. 7

Criteri generali

1. Nell'esercizio delle funzioni e nel perseguimento delle finalità di cui agli articoli precedenti, la Provincia di Treviso:
 - a) fonda la propria attività sui criteri di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, pubblicità, trasparenza, nonché sui principi dell'ordinamento comunitario;
 - b) assume la programmazione come metodo cui informare la propria azione, approvando piani, programmi generali e settoriali e progetti, coerenti con gli strumenti di programmazione della Regione e con i quali definisce obiettivi, criteri, risorse, soggetti coinvolti, tempi e procedure di verifica;

- c) disciplina con proprio regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La Provincia promuove il decentramento dei propri servizi per migliorare l'efficienza degli stessi, per soddisfare le esigenze dei cittadini che, per ragioni di carattere psico-fisico, sociale ed economico, versano in condizioni di disagio, e per potenziare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

Art. 8

Rapporti con gli enti locali, la Regione, lo Stato e altri soggetti

1. La Provincia collabora con i Comuni, le altre Province, le Città Metropolitane, la Regione, lo Stato e con ogni altro ente e istituzione pubblica e privata.
2. Compiti primari della Provincia sono l'efficace gestione delle funzioni amministrative di area vasta, nonché il sostegno alle istituzioni locali secondo il principio di sussidiarietà, nel reciproco interesse ad uno sviluppo sociale, economico e culturale armonico di ogni parte del territorio.
3. Promuove e attua un coordinato sistema delle Autonomie locali; sostiene l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni; valorizza la collaborazione istituzionale tra Comuni e Provincia.
4. La Provincia partecipa come soggetto primario alla programmazione regionale.
5. La Provincia rappresenta e promuove gli interessi del territorio presso le competenti sedi regionali, statali e istituzionali cui partecipa, improntando la sua azione al principio della leale collaborazione.
6. La Provincia considera il metodo della concertazione e della programmazione interistituzionale come essenziale per realizzare forme di partecipazione e di relazione con gli altri enti territoriali.
7. Collabora nell'ambito delle proprie competenze, con le istituzioni dell'Unione europea e con gli enti territoriali e le loro associazioni operanti negli stati della comunità internazionale.
8. La Provincia promuove, altresì, forme stabili di relazioni con le realtà socio-culturali e le organizzazioni del mondo economico, favorendo la loro partecipazione e collaborazione alla programmazione provinciale e sostenendo il loro ruolo di servizio sociale.

TITOLO II
TERRITORIO, SEDE E SEGNI DISTINTIVI

Art. 9
Territorio

1. La Provincia di Treviso è costituita dai territori dei Comuni di: Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcuoco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

Art. 10
Sede

1. La Provincia ha sede nella città di Treviso.
2. La dislocazione degli uffici è attuata nel rispetto delle esigenze correlate all'attuazione dei principi posti dallo statuto.
3. Gli organi della Provincia possono essere convocati e riunirsi in sede diversa da quella del capoluogo.

Art. 11
Segni distintivi

1. La Provincia di Treviso ha come propri segni distintivi:
 - lo stemma di cui al Regio Decreto 17 marzo 1938;
 - il gonfalone di cui alla delibera del Rettorato Provinciale n. 370 del 10 gennaio 1939;
 - il logo, costituito dall'immagine stilizzata dei confini territoriali della provincia di Treviso su sfondo arancione e la scritta Provincia di Treviso su sfondo nero.
2. L'uso dei simboli propri della Provincia di Treviso è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
La Provincia e i cittadini

Art. 12
Informazione

1. La Provincia riconosce e promuove l'informazione quale strumento necessario, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione provinciale.
2. La Provincia si avvale dei mezzi di informazione ritenuti maggiormente idonei ad assicurare ai cittadini la più ampia conoscenza sui propri servizi, attività e procedimenti, anche ricorrendo ai mezzi offerti dalle moderne tecnologie della comunicazione.
3. L'informazione deve essere chiara, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

Art. 13
Diritto di accesso

1. Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata a documenti amministrativi detenuti dalla Provincia e concernenti attività di pubblico interesse, hanno diritto di prenderne visione e di estrarne copia.
2. Con proprio regolamento, la Provincia adotta le misure organizzative necessarie all'esercizio di tale diritto e individua le categorie di documenti da essa formati o comunque rientranti nella propria disponibilità sottratti all'accesso.
3. Con proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari la Provincia assicura la giusta tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili e giudiziari che gestisce in ragione delle proprie funzioni e competenze.

Art. 14
Ufficio Relazioni con il Pubblico

1. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico:
 - a) offre servizi ai cittadini utenti ai fini della informazione e della partecipazione ai procedimenti amministrativi dell'Ente;
 - b) rileva i bisogni dei cittadini e formula proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
 - c) predispone tutti gli strumenti validi al fine di informare e far conoscere agli utenti le normative, i servizi e la struttura dell'Ente;
 - d) svolge attività volte a semplificare e promuovere l'utilizzo di modulistica uniforme.
2. Ai sensi del regolamento sull'accesso agli atti, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico gestisce le istanze di accesso.

3. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico viene dotato sia di personale qualificato e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, sia di strumenti informatici idonei a fornire tutte le informazioni in tempo reale.

Art. 15

Istanze, petizioni, proposte

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di provvedimenti amministrativi volte alla tutela di interessi collettivi sono indirizzate al Presidente della Provincia. Le proposte di provvedimenti amministrativi devono contenere in calce la firma autenticata di almeno 150 cittadini elettori della Provincia.
2. Il Presidente trasmette alla Giunta e al Consiglio quelle di rispettiva competenza.
3. Il Presidente e la Giunta rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Il Consiglio esamina le istanze, le petizioni e le proposte nei modi stabiliti nel proprio regolamento e risponde comunque entro 90 giorni dalla presentazione.

Art. 16

Interrogazioni

1. I cittadini singoli o associati e le libere forme associative possono presentare interrogazioni al Presidente e al Consiglio Provinciale.
2. La relativa disciplina è stabilita rispettivamente nel regolamento di partecipazione e nel regolamento consiliare.

Art. 17

Consultazioni

1. Gli organi della Provincia, sui temi di rispettiva competenza, indicano consultazioni della popolazione, o di parte di essa, al fine di una migliore partecipazione alle scelte amministrative e di un'adeguata valutazione preventiva dell'aderenza dei propri interventi ai bisogni della comunità provinciale.
2. Le forme della consultazione sono:
 - a) l'audizione di soggetti qualificati;
 - b) il questionario;
 - c) il sondaggio d'opinione;
 - d) il referendum.
3. Il referendum è regolato dal capo III del presente Titolo.
4. Il regolamento di partecipazione dovrà garantire che:
 - a) l'audizione si rivolga a soggetti pubblici e privati per i quali sia dimostrato che sono portatori di interessi diffusi;
 - b) il questionario si rivolga a una parte di popolazione formalmente definita, con quesiti semplici e univoci e con la possibilità di risposte multiple;
 - c) il sondaggio d'opinione si rivolga a un campione individuato con metodo scientifico e tale da garantire l'attendibilità statistica del responso;

d) l'esito delle consultazioni di cui al presente articolo sia formalizzato in appositi verbali e reso pubblico.

Art. 18

Partecipazione degli stranieri

1. La Provincia promuove forme di partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti secondo le modalità previste da apposito regolamento.

CAPO II

La Provincia e la comunità locale

Art. 19

Libere forme associative

1. La Provincia valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato; assicura il loro accesso alle strutture e ai servizi per la partecipazione all'attività amministrativa secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali la Provincia può istituire o sostenere l'istituzione di consulte tematiche.
3. Con il regolamento di cui al 1° comma è disciplinata la consultazione delle organizzazioni sociali, sindacali e delle associazioni imprenditoriali e di categoria in coerenza con i compiti programmatici della Provincia.

Art. 20

Registro delle associazioni

1. E' istituito il Registro provinciale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato articolato secondo i settori di competenza della Provincia.
2. Il regolamento di cui all'articolo 19 determina i requisiti che le associazioni devono avere per essere iscritte al Registro provinciale; individua altresì le prerogative derivanti dall'iscrizione al Registro e i modi del loro esercizio.

Art. 21

Collaborazione con soggetti privati

1. La Provincia collabora con i soggetti indicati nell'articolo 19 e apre la propria attività alla partecipazione del privato per un migliore esercizio delle proprie attribuzioni.
2. La Provincia può stipulare convenzioni con le associazioni e le organizzazioni di volontariato per una più efficiente gestione dei servizi.

CAPO III
Il referendum

Art. 22

Oggetto ed efficacia del referendum

1. Il referendum riguarda esclusivamente materie di competenza della Provincia.
2. La verifica dell'ammissibilità del quesito referendario deve precedere la raccolta delle firme.
3. Il referendum si svolge su tutto il territorio provinciale.
4. Il referendum non produce alcun effetto se non vi partecipa più del 40% degli aventi diritto al voto.

Art. 23

Iniziativa

1. Il Consiglio provinciale promuove referendum riguardanti atti generali di propria competenza:
 - a) con deliberazione approvata dai due terzi (19) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, in prima votazione, e dalla maggioranza assoluta (15) dei consiglieri assegnati, in seconda votazione;
 - b) su richiesta di almeno il 2% degli elettori della Provincia, residenti in almeno 10 Comuni;
 - c) su richiesta di almeno 9 consigli comunali, che rappresentino il 5% degli elettori della provincia.

Art. 24

Esclusioni

1. Il referendum non può riguardare:
 - a) bilanci di previsione e conti consuntivi;
 - b) provvedimenti relativi a tributi e tariffe;
 - c) regolamenti interni degli organi provinciali;
 - d) provvedimenti relativi al personale;
 - e) provvedimenti a contenuto vincolato;
 - f) provvedimenti di nomina, designazione o revoca di incarichi;
 - g) questioni riguardanti le minoranze.
2. La condizione è verificata in sede di giudizio di ammissibilità.
3. La consultazione referendaria non può essere ripetuta sullo stesso oggetto nel corso del quinquennio.
4. La consultazione, quando sia indetta su richiesta della popolazione o dei consigli comunali, potrà essere evitata solo quando siano intervenute modifiche normative o atti adottati dal Consiglio che rendano inutile il quesito referendario.

Art. 25
Procedimento

1. Il Consiglio provinciale, con regolamento approvato con il medesimo procedimento di approvazione dello statuto, stabilisce:
 - a) i criteri per la formulazione e la presentazione del quesito referendario, che comunque deve essere tale da consentire la scelta tra 2 o più alternative relative alla medesima materia;
 - b) le modalità di espletamento del giudizio di ammissibilità;
 - c) le modalità di raccolta delle firme;
 - d) le modalità di svolgimento del referendum;
 - e) i criteri per la rilevazione dell'esito della consultazione referendaria;
 - f) gli adempimenti conseguenti.

CAPO IV
Il difensore civico

Art. 26
Compiti

1. Il Difensore Civico svolge funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione provinciale.
2. Ha il compito di intervenire, nei modi e con i poteri stabiliti dal regolamento per l'elezione del Difensore Civico, per la tutela dei soggetti che lamentano abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione, al fine di consolidare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l'Amministrazione stessa.
3. Il Difensore Civico svolge anche le funzioni in materia di diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, secondo la normativa vigente. Esercita altresì ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge.
4. Il Difensore Civico esplica le sue funzioni anche nei confronti delle aziende e delle istituzioni dipendenti dalla Provincia, degli enti sottoposti alla vigilanza di questa e dei concessionari di pubblici servizi della Provincia.
5. Il Difensore Civico esercita anche il ruolo di garante dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, secondo le forme stabilite dal regolamento per l'elezione del Difensore Civico.
6. Il Difensore Civico eroga all'utenza un servizio a carattere gratuito.
7. Possono avvalersi del Difensore Civico Territoriale i Comuni o altri enti territoriali, con sede nel territorio provinciale, che ne facciano richiesta sulla base di apposita convenzione approvata dal Consiglio Provinciale.
8. Le funzioni del Difensore Civico Territoriale sono svolte in piena libertà e autonomia e non sono sottoposte ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli organi della Provincia o dei Comuni o altri enti territoriali convenzionati.

Art. 27

Elezione, durata in carica, revoca

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, a scrutinio segreto, con il voto della maggioranza dei due terzi (19) dei consiglieri assegnati.
2. Qualora nelle prime due votazioni, da tenersi in unica seduta, non venga raggiunta la maggioranza qualificata, a decorrere dalla terza votazione, è richiesta la maggioranza assoluta (15) dei consiglieri assegnati.
3. Il Difensore Civico presta giuramento davanti il Consiglio Provinciale, nella seduta successiva all'elezione, con la formula: "Giuro di svolgere fedelmente l'incarico di Difensore Civico nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza".
4. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, scade con la proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Provinciale ed è rieleggibile per una sola volta.
5. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, quali l'accertata inefficienza o la persistente condotta omissiva nell'espletamento dei compiti d'istituto.
6. La mozione di revoca, contenente l'indicazione dettagliata dei motivi su cui si fonda, è proposta al Consiglio Provinciale da almeno un quinto (6) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
7. Il Difensore Civico decade di diritto dalla funzione qualora riporti una condanna penale, anche non definitiva, o sia sottoposto a procedimento penale o venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità.
8. E' inoltre causa di decadenza l'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative.

Art. 28

Requisiti per l'elezione

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Treviso, che, per preparazione e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. I candidati, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non superiore agli anni settanta e non inferiore agli anni quaranta;
 - b) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che comportino l'interdizione da pubblici uffici;
 - c) adeguata esperienza giuridica - amministrativa.
3. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Provinciale.
4. Sono altresì ineleggibili alla carica di Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, dei Consigli regionali, provinciali, comunali, nonché i membri di Governo e delle Giunte regionali, provinciali e comunali;

- b) gli amministratori ovvero i componenti dei consigli di amministrazione, o di organismi direttivi e di controllo altrimenti denominati, delle Aziende Sanitarie Locali della provincia di Treviso, delle aziende, istituzioni ed enti controllati dalla Provincia, di società a partecipazione provinciale e di enti concessionari di pubblici servizi della Provincia di Treviso e di Comuni o Enti che abbiano sottoscritto la convenzione con la Provincia per fruire del servizio di Difensore Civico Territoriale;
 - c) i dipendenti della Provincia di Treviso e delle aziende, istituzioni, società ed enti controllati o partecipati a maggioranza dalla Provincia o affidatari di servizi pubblici della Provincia di Treviso, nonché i dipendenti dei Comuni o altri Enti che abbiano sottoscritto la convenzione con la Provincia per fruire del servizio di Difensore Civico Territoriale.
5. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità previste per la carica di Presidente, Assessore, Consigliere provinciale.
 6. Sono altresì incompatibili alla carica di Difensore Civico:
 - a) il presidente o il membro di organismi direttivi o esecutivi di ordini professionali, associazioni o categorie rappresentative di interessi organizzati di qualsiasi natura e coloro i quali ricoprono cariche in organismi direttivi ed esecutivi di partiti politici o di organizzazioni sindacali e datoriali in ambito comunale, provinciale, regionale o nazionale;
 - b) i titolari, amministratori o dirigenti di imprese vincolate con le Amministrazioni di cui al precedente art. 4, lettera c) da contratti di opera o di somministrazione, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalle Amministrazioni di cui al precedente art. 4, lett. c), nonché i liberi professionisti che versino nelle medesime condizioni;
 - c) i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione o da altro ente o soggetto privato.
 7. Chi svolge la libera professione, qualora venga nominato Difensore Civico, non può esercitare l'attività professionale nell'ambito della Provincia di Treviso.
 8. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.

Art. 29

Prerogative

1. Il Difensore Civico ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento dei propri compiti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio.
2. Può personalmente prendere visione di documenti presso gli uffici, chiedere l'estrazione di copia degli atti o chiedere al responsabile del procedimento notizie e chiarimenti.
3. Può utilizzare i sistemi informativi e telematici della Provincia per avere elementi conoscitivi sullo stato dei procedimenti.

Art. 30

Mezzi

1. La Provincia istituisce un apposito ufficio per il Difensore Civico, dotandolo delle risorse umane, tecnologiche ed economiche indispensabili per l'adempimento delle sue funzioni.
2. Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica determinata dalla Giunta Provinciale secondo quanto previsto dal regolamento per l'elezione del Difensore Civico.

Art. 31

Rapporti con il Consiglio Provinciale

1. Il Difensore Civico sottopone ogni anno al Consiglio Provinciale una articolata relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente.
2. Il Difensore Civico può essere convocato dalle Commissioni consiliari e può chiedere di essere sentito dalle Commissioni stesse.
3. Il Difensore Civico interviene, se richiesto, alle sedute del Consiglio Provinciale.

TITOLO IV
COLLABORAZIONE FRA ENTI

Art. 32

Principi generali

1. La Provincia agisce nei confronti degli altri enti territoriali secondo i principi di libertà, autonomia, sussidiarietà e cooperazione.
2. La Provincia promuove le forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche previste dalla legge e indirizzate alla gestione coordinata di una o di più funzioni e servizi.

Art. 33

Convenzioni

1. La Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipula convenzioni con i Comuni, la Regione e lo Stato.
2. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e le garanzie tra la Provincia e gli altri enti.
3. Mediante la convenzione può anche essere prevista la costituzione di uffici comuni, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni e dei servizi della Provincia e degli altri enti partecipanti all'accordo.
4. L'ufficio comune può operare presso la Provincia o presso uno degli enti partecipanti.
5. Il Consiglio approva la convenzione a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 34

Accordi di programma

1. La Provincia, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata con i Comuni, la Regione, lo Stato e altri soggetti pubblici, partecipa o promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine, per la realizzazione integrata delle opere pubbliche, programmi e interventi nei quali vi sia la competenza primaria o prevalente della Provincia, gli organi provinciali intraprendono le iniziative e svolgono le attività previste dalla legge.
3. Il Presidente della Provincia partecipa al collegio che esercita la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi.

Art. 35
Consorzi

1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi, può deliberare la costituzione di un consorzio, dotato di personalità giuridica e di autonomia operativa e gestionale, approvandone lo statuto.
2. Tra la Provincia e gli stessi Comuni, indipendentemente dagli altri Enti, non può essere costituito più di un consorzio per la gestione di un servizio. Il consorzio può gestire una pluralità di servizi.
3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione che prevedano la determinazione della quota di partecipazione.

TITOLO V
ORGANI DI GOVERNO

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 36
Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente.

Art. 37
Articolazioni interne del Consiglio

1. Sono articolazioni interne del Consiglio:
 - a) i gruppi consiliari;
 - b) la conferenza dei Capigruppo;
 - c) le commissioni consiliari;
 - d) la commissione permanente per l'attuazione dello statuto e dei regolamenti;
 - e) il Presidente del Consiglio.

CAPO II
Il Consiglio Provinciale

Art. 38
Attribuzioni

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e rappresenta l'intera comunità provinciale.
2. Il Consiglio Provinciale ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 39
Prima seduta

1. Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio tiene la sua prima seduta; la convocazione è effettuata dal Presidente della Provincia neo eletto con invito da notificarsi almeno cinque giorni consecutivi prima di quello fissato per la seduta.
2. Il Consigliere anziano assume la presidenza della seduta sino all'elezione del Presidente del Consiglio. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi della normativa vigente; in caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente in possesso dei medesimi requisiti.

Art. 40

Presidente e Vice Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale, espletate le operazioni di convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesto il voto favorevole dei due terzi (19) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, in successive votazioni da effettuarsi anche nella medesima seduta, è eletto il candidato che ha riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta (15) dei Consiglieri assegnati.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente, che viene eletto con le modalità del Presidente.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decesso del Presidente del Consiglio le relative funzioni sono svolte, fino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio, dal Vice Presidente.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decesso del Presidente e del Vice Presidente la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 39.
5. Il Presidente del Consiglio è revocato con il voto favorevole dei due terzi (19) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, in prima votazione, e della maggioranza assoluta (15) dei Consiglieri assegnati, in seconda votazione, da effettuarsi anche nella medesima seduta.
6. Al Presidente del Consiglio spetta un'indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Provinciale con apposita delibera.
7. Il segno distintivo del Presidente del Consiglio è una fascia di colore azzurro, con due bordi laterali bianchi e con lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.
8. Il Presidente del Consiglio può delegare a un Consigliere, alle manifestazioni ufficiali, la rappresentanza del Consiglio autorizzandolo all'uso della fascia.

Art. 41

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio è l'organo rappresentativo dell'Assemblea. A tal fine assicura l'imparzialità e la difesa delle prerogative e dei diritti del Consiglio, dei Consiglieri e delle minoranze. E' garante del buon andamento dell'attività consiliare per lo svolgimento della funzione istituzionale e di indirizzo e controllo politico e amministrativo.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio almeno ogni 30 giorni secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento consiliare; la convocazione del Consiglio è disposta anche su richiesta di un quinto (6) dei Consiglieri in carica o del Presidente della Provincia. In tali casi la seduta del Consiglio, con trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno, deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3. Spetta altresì al Presidente del Consiglio la convocazione e la presidenza della prima seduta delle Commissioni consiliari costituite.
4. Nell'ordine del giorno sono iscritti, con precedenza, gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto, le proposte del Presidente della Provincia, quindi quelle del Presidente del Consiglio e delle Commissioni consiliari e dei singoli Consiglieri; quest'ultime devono essere discusse entro i successivi 50 giorni.

5. Il Presidente del Consiglio Provinciale, per lo svolgimento dei lavori consiliari, di norma, sente preventivamente la Conferenza dei Capigruppo, di cui fa parte di diritto il Presidente della Provincia.

Art. 42

Sedute e deliberazioni

1. Le sedute consiliari sono valide se è presente un terzo (10) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
2. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto o la legge non prescrivano una diversa maggioranza.
3. Con regolamento consiliare vengono previste procedure sanzionatorie per la mancata partecipazione dei consiglieri alle sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.
4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è posta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale, su proposta di un Consigliere, nella prima seduta successiva a quella dell'ultima assenza.
5. Le votazioni di norma hanno luogo in forma palese. Il regolamento determina i casi in cui si procede a scrutinio segreto.

Art. 43

Verbalizzazione

1. Il Segretario della Provincia partecipa alle sedute del Consiglio e dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, che sottoscrive insieme al Presidente.
2. Il processo verbale è steso in forma integrale.

Art. 44

Consigliere Provinciale

1. Il Consigliere Provinciale rappresenta l'intera comunità ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari, al fine di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali e statutari dell'Ente.
3. Ha altresì il dovere di astenersi dal prendere parte alle sedute nei casi specificati dalla legge e dal regolamento.
4. Ha il diritto di iniziativa negli atti di competenza del Consiglio. Può presentare - secondo quanto stabilito dal regolamento - interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
5. Il Consigliere Provinciale ha diritto di ottenere dall'amministrazione e dagli enti strumentali, aziende, istituzioni e società cui partecipa la Provincia, ogni specie di informazione e le copie degli atti e documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, nelle forme e nei modi

determinati dal regolamento o previsti dalla legge. E' tenuto comunque al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge e qualora occorra tutelare la riservatezza delle persone, terzi e imprese e in tutti i casi per i quali occorre evitare pregiudizi agli interessi dell'Ente.

6. Il Presidente della Provincia o gli Assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
7. Al Consigliere spetta un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni.

Art. 45

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato si costituiscono in gruppi.
2. I Gruppi consiliari si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza dei Consiglieri indipendentemente dal numero degli eletti.
3. Il candidato Presidente non eletto deve dichiarare nella prima seduta consiliare a quale lista intende appartenere.
4. Ciascun Gruppo elegge un Capogruppo.
5. Durante il corso del mandato i Consiglieri possono costituire un nuovo Gruppo consiliare, rispetto a quelli formati al momento della proclamazione degli eletti, se c'è l'adesione di almeno tre Consiglieri.
6. I nuovi gruppi devono dichiarare se si riconoscono nella maggioranza o nella minoranza e devono comunicarlo al Presidente della Giunta Provinciale e al Presidente del Consiglio Provinciale e, in base a tale scelta, se hanno ottenuto le dichiarazioni di accettazione dei relativi Capigruppo, concorrono a costituire il rapporto percentuale per la composizione delle Commissioni consiliari permanenti.
7. I Consiglieri che nel corso del proprio mandato scelgono di uscire dal proprio Gruppo di appartenenza possono aderire a un altro Gruppo già presente in Consiglio o confluire nel Gruppo Misto.
8. Per avere diritto al Capogruppo, il Gruppo Misto deve essere costituito da almeno tre Consiglieri.
9. Ciascun Consigliere del Gruppo Misto può richiedere di essere indicato con la propria qualificazione politica. Qualora voglia riconoscersi nella maggioranza o nella minoranza, deve comunicarlo al Presidente della Giunta Provinciale e al Presidente del Consiglio Provinciale e, in base a tale scelta, se ha ottenuto le dichiarazioni di accettazione dei relativi Capigruppo, concorre a costituire il rapporto percentuale per la composizione delle Commissioni consiliari permanenti.
10. La presidenza dei Gruppi, in difetto di accordo, è assunta dal consigliere più anziano, individuato ai sensi dell'art. 39.
11. Ad ogni Gruppo consiliare viene trasmessa copia delle convocazioni delle Commissioni consiliari.
12. Ai Gruppi consiliari sono assicurati adeguati locali, attrezzature, mezzi e personale per lo svolgimento della loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento.

Art. 46

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dagli stessi, dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Provincia.
2. E' presieduta dal Presidente del Consiglio che la convoca di sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Provincia o di almeno tre Capigruppo.
3. Il regolamento individua le attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo, ne disciplina l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.

Art. 47

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno nel rispetto della proporzione tra maggioranza e minoranza.
2. Le Commissioni svolgono compiti di carattere istruttorio, consultivo e propositivo relativamente alle materie di competenza del Consiglio ed esprimono pareri a carattere consultivo sulle materie di competenza della Giunta specificatamente individuate dal regolamento consiliare.
3. Le Commissioni sono costituite con deliberazione consiliare; esse procedono alla nomina nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente nella prima seduta.
4. Il regolamento ne determina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la competenza per materia.

Art. 48

Commissioni temporanee o speciali

1. Le Commissioni temporanee o speciali possono essere costituite dal Consiglio ove ravvisi la necessità di acquisire approfondimenti circa un determinato argomento o proposta. La composizione, il numero dei commissari e la durata vengono stabiliti di volta in volta dal Consiglio garantendo comunque la proporzione tra maggioranza e minoranza. La presidenza di tali Commissioni spetta alle minoranze. La durata in carica delle stesse si conclude con l'esaurimento dell'incarico e la relazione finale al Consiglio. Esse hanno natura eminentemente referente.

Art. 49

Commissione permanente attuazione statuto e regolamenti

1. Il Consiglio costituisce con propria deliberazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 47, comma 1°, la Commissione permanente per l'attuazione dello statuto e dei regolamenti.
2. Detta Commissione verifica l'applicazione degli stessi e formula proposte di modifica ove ne ravvisi l'opportunità.

Art. 50

Regolamento consiliare

1. Il Regolamento del Consiglio dà attuazione alle disposizioni di legge e dello statuto.
2. Stabilisce la disciplina integrativa delle norme fondamentali statutarie riguardanti fra l'altro la costituzione delle articolazioni interne del Consiglio e le modalità di esercizio delle funzioni.
3. Il Regolamento del Consiglio è approvato e modificato con la maggioranza assoluta (15) dei Consiglieri assegnati.

Art. 51

Pubblicità delle spese elettorali

1. Il regolamento disciplina la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni provinciali.

CAPO III

La Giunta Provinciale

Art. 52

Composizione

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e dagli Assessori fino a un massimo di 8, tra cui il Vice Presidente, nominato dal Presidente.
2. Possono essere chiamati a far parte della Giunta, in qualità di Assessori, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Art. 53

Nomina

1. La Giunta è nominata dal Presidente della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali. Della nomina, il Presidente della Provincia dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Ai fini di porre in essere idonee azioni positive, giusto l'art. 5 del presente Statuto, il Presidente nominerà i propri collaboratori di Giunta di modo che la rappresentatività fra entrambi i sessi sia garantita. Sulle ragioni di una diversa scelta il Presidente relazionerà motivando al Consiglio.
3. Di qualsiasi variazione che avvenga all'interno della Giunta viene data comunicazione al Consiglio durante la prima seduta utile.

Art. 54

Linee programmatiche di mandato

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta di Consiglio successiva all'elezione, il Presidente della Provincia presenta al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ogni Consigliere può intervenire nella presentazione delle linee programmatiche con le modalità previste nel Regolamento del Consiglio Provinciale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e degli Assessori.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo il Presidente della Provincia presenta al Consiglio la rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 55

Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nel governo dell'Ente.
2. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento.
3. La Giunta riferisce al Consiglio entro il 1° trimestre di ogni anno sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 56

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. L'ordine del giorno delle sedute viene fissato dal Presidente, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento, e viene inviato telematicamente agli Assessori, al Segretario Generale, al Direttore Generale e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo e ai Dirigenti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa disposizione della Giunta stessa.
4. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.
5. Il verbale della seduta viene inviato telematicamente al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo e ai Dirigenti.
6. L'elenco delle deliberazioni pubblicate viene comunicato ai Capigruppo.
7. La Giunta adotta un regolamento per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 57
Assessori

1. Il Presidente della Provincia può conferire ai singoli componenti della Giunta deleghe per l'esercizio di proprie attribuzioni.
2. Il Presidente può, in ogni tempo, revocare tali deleghe a uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro 10 giorni, fornire al Consiglio Provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Entro 60 giorni, il Presidente provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli Assessori.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del Presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Provinciale.

CAPO IV
Il Presidente della Provincia

Art. 58
Elezione

1. Il Presidente della Provincia è eletto secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 59
Attribuzioni

1. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede la Giunta;
 - b) sottoscrive i verbali e le deliberazioni della Giunta;
 - c) sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
 - d) indirizza agli Assessori le direttive politiche e amministrative riguardanti l'attività dell'ente;
 - e) approva gli accordi di programma secondo le previsioni di legge;
 - f) indice i referendum provinciali;
 - g) ha la rappresentanza legale della Provincia;
 - h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - i) procede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, società e istituzioni;
 - j) procede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 60

Mozione di sfiducia

1. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia al Presidente della Provincia.

Art. 61

Vice Presidente

1. Il Presidente nomina, tra gli Assessori, il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate secondo l'art. 59 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
3. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le funzioni sono svolte dall'Assessore presente più anziano di età.

Art. 62

Deleghe agli assessori

1. Il Presidente può assegnare con suo provvedimento a ciascun assessore:
 - a) le funzioni in materie raggruppate per settori omogenei e con delega di firma;
 - b) gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni.
2. Il Presidente può revocare o modificare il contenuto delle deleghe.
3. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe rilasciate e revocate nella prima seduta utile.

Art. 63

Deleghe ai consiglieri

1. Il Presidente può delegare uno o più consiglieri a presenziare in sua vece a cerimonie, manifestazioni culturali, convegni.

TITOLO VI
ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 64

Modello organizzativo

1. L'organizzazione degli uffici e del personale deve assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ed è ispirata ai criteri di autonomia, funzionalità, efficienza, efficacia, economicità di gestione, integrazione, flessibilità, progettualità, pubblicità e trasparenza, oltre che ai principi di professionalità e responsabilità.
2. La Giunta disciplina, con proprio regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in conformità allo statuto e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 65

Segretario Generale

1. La Provincia ha un Segretario Generale che svolge funzioni di consulenza agli organi dell'Amministrazione, promuove la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Segretario Generale svolge le funzioni stabilite dalla legge e i compiti eventualmente conferitigli dal Presidente della Provincia e dai regolamenti provinciali.

Art. 66

Direttore Generale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Direttore Generale nominato a tempo determinato dal Presidente della Provincia.
2. Il Direttore Generale può essere revocato dal Presidente della Provincia.
3. Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite al Segretario Generale.
4. La figura del Direttore Generale non è computata nella dotazione organica dell'Ente.

Art. 67

Vice Segretario Generale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, impedimento.

Art. 68

Dirigenti ed esperti ad alta specializzazione

1. I Dirigenti possono essere assunti a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato, nel rispetto delle norme di legge.
2. Esperti ad alta specializzazione possono essere assunti con contratto a tempo determinato, nel rispetto delle norme di legge.
3. Le funzioni dei Dirigenti e degli esperti ad alta specializzazione sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto del principio di distinzione tra l'attività di indirizzo e l'attività di gestione.

Art. 69

Responsabilità dirigenziale

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare, i Dirigenti sono responsabili, nei modi previsti dalla legge, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché del mancato raggiungimento degli obiettivi e dell'inosservanza delle direttive.
2. La valutazione delle posizioni e del risultato dell'attività dei Dirigenti avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 70

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori e che collaborino con i medesimi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Art. 71

Forme di controllo

1. La Provincia, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, istituisce un sistema di controlli interni al fine di valutare il contenuto e i risultati dell'attività amministrativa.
2. Le tipologie di controllo interno sono le seguenti:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - c) sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale;
 - d) controllo strategico, per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. Gli organi di controllo e le modalità di attuazione del sistema dei controlli interni sono disciplinati con appositi regolamenti.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 2, la Provincia favorisce l'istituzione di uffici unici con altri enti locali, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 72

Conferenza dei Dirigenti e Comitato di direzione

1. Sono istituiti la Conferenza dei Dirigenti e il Comitato di direzione.
2. La Conferenza dei Dirigenti è organismo di programmazione, verifica e valutazione dell'azione amministrativa della Provincia; è organismo di consulenza generale del Presidente e della Giunta in tema di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. La Conferenza dei Dirigenti è presieduta, coordinata e convocata dal Direttore Generale; vi partecipano il Segretario Provinciale, il Capo di Gabinetto, i Coordinatori di Area e tutti gli altri Dirigenti dell'Ente.
4. Il Comitato di direzione garantisce l'integrazione e il coordinamento tra i diversi ambiti in cui l'Amministrazione è chiamata a intervenire al fine di ottenere l'unitarietà della gestione.
5. Il Comitato di direzione è presieduto, coordinato e convocato dal Direttore Generale ed è composto dal Segretario Provinciale, dal Capo di Gabinetto, dai Coordinatori di Area e dal Dirigente addetto agli Affari Legali, dal Dirigente responsabile delle Risorse Umane e dal Dirigente responsabile delle Risorse Finanziarie.
6. Le attribuzioni specifiche e le modalità di funzionamento della Conferenza dei dirigenti e del Comitato di direzione sono stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO VII
**SERVIZI PUBBLICI LOCALI E RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA
PRESSO ALTRI ENTI**

Art. 73

Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, per la produzione di beni e attività rivolte alla realizzazione dei fini culturali, sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile del territorio e della comunità provinciale.
2. L'assunzione dei servizi pubblici locali da parte della Provincia si conforma ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, anche al fine di realizzare e mantenere forme di esercizio unitario. A questi fini i servizi possono essere assunti dalla Provincia in via esclusiva, o in associazione con i Comuni, la Regione e lo Stato, nonché con altri enti e privati interessati alla realizzazione di interventi, opere, servizi e programmi.

Art. 74

Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici e verifica dei risultati

1. Il Consiglio provinciale determina quale forma di gestione adottare, sulla base di valutazioni comparative delle forme previste dalla legge e in relazione a elementi di opportunità, di convenienza economica, di efficienza e di efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.
2. Il Consiglio provinciale verifica i risultati conseguiti nella gestione dei servizi e l'effettivo raggiungimento degli standard di qualità, tenendo conto del riscontro tra servizio reso e risorse economico finanziarie impiegate.
3. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del conto consuntivo, presenta al Consiglio apposita relazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei servizi pubblici e sulla loro qualità.

Art. 75

Partecipazione del cittadino-utente

1. La Provincia attiva meccanismi di partecipazione del cittadino-utente ai processi di individuazione della domanda di servizi.
2. La Provincia favorisce, altresì, forme anche organizzate di valutazione e di controllo delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti.

Art. 76

Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica la Provincia può avvalersi di una o più istituzioni.

2. Il Consiglio provinciale individua i servizi e costituisce le istituzioni; determina gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; verifica i risultati delle gestioni; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. Il Consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, secondo le disposizioni di legge.
4. Per ogni istituzione la Giunta provinciale provvede a redigere un apposito piano tecnico finanziario, dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni e personale.
5. La Giunta provinciale esercita altresì la vigilanza sulle istituzioni; a tal fine le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trasmesse alla Giunta.
6. Non possono essere costituite più istituzioni per servizi tra loro affini.

Art. 77

Ordinamento delle istituzioni

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente, scegliendolo tra i componenti dello stesso Consiglio.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni hanno i requisiti di eleggibilità e incompatibilità a consigliere provinciale e sono scelti secondo criteri di capacità e professionalità adeguate al servizio cui è preposta l'istituzione.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Presidente che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
5. La nomina del Direttore delle istituzioni è di competenza del Presidente della Provincia e può essere effettuata anche tra i funzionari dell'Ente.
6. L'organizzazione interna è disciplinata da apposito regolamento del Consiglio provinciale.
7. Il personale assegnato a ciascuna istituzione può essere scelto tra il personale della Provincia.
8. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 78

Aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica la Provincia può avvalersi di una o più aziende speciali.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali della Provincia dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale; hanno un proprio statuto approvato dal Consiglio provinciale e adottano regolamenti aziendali per la disciplina del loro ordinamento e funzionamento.
3. Il Consiglio provinciale individua i servizi e costituisce le aziende mediante approvazione dello statuto; determina gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; verifica i risultati delle gestioni; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Il Consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, secondo le disposizioni di legge.
5. Per ogni azienda la Giunta provinciale provvede a redigere un apposito piano tecnico finanziario dal quale risulti il capitale di dotazione da conferire, i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni e personale.
6. La Giunta provinciale esercita altresì la vigilanza sulle aziende; a tal fine le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trasmesse alla Giunta.

Art. 79

Ordinamento delle aziende speciali

1. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente, scegliendolo tra i componenti dello stesso Consiglio.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione delle aziende hanno i requisiti di eleggibilità e incompatibilità a consigliere provinciale e sono scelti secondo criteri di capacità e professionalità adeguate al servizio cui è preposta l'azienda.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Presidente che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
5. La nomina dei Direttori delle aziende è di competenza dei rispettivi Consigli di amministrazione.
6. L'organizzazione interna è disciplinata dal regolamento aziendale approvato dal Consiglio di amministrazione.
7. Le aziende hanno un proprio Collegio dei revisori dei conti e attivano forme di controllo interno.

Art. 80

Rapporti dell'azienda con la Provincia

1. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali, preceduti da una relazione del Presidente del Consiglio, sono approvati dal Consiglio Provinciale, che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi da esso dettati.
2. Gli statuti delle aziende dovranno prevedere opportuni strumenti per il controllo di gestione.

Art. 81

Società

1. La Provincia, anche fuori dei casi di gestione dei servizi pubblici locali, può costituire, promuovere o partecipare alla costituzione di società regolate dal codice civile, nelle ipotesi in cui i fini statutari comprendano la produzione di beni, servizi e opere strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero società che producono servizi di interesse generale.

2. Il Consiglio provinciale può dettare indirizzi con riferimento alle costituzioni o partecipazioni in società.
3. La Provincia, nelle società a capitale interamente pubblico, esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, qualora la società realizzi la parte più importante della propria attività con la Provincia medesima.
4. Nelle società la cui proprietà non sia per legge interamente pubblica, la Provincia può assumere partecipazioni maggioritarie o minoritarie e il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza e secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti.

Art. 82

Controllo sulla partecipazione a forme societarie

1. Il Presidente della Provincia o coloro che la rappresentano riferiscono annualmente al Consiglio provinciale sull'andamento delle società cui la Provincia partecipa.

Art. 83

Nomina, surroga e revoca di rappresentanti della Provincia in enti, aziende e istituzioni

1. La Provincia nomina i propri rappresentanti in enti, aziende e istituzioni.
2. I criteri di nomina sono definiti dal Consiglio.
3. I nominati debbono possedere qualità e competenze professionali specifiche, illustrate nel curriculum, coerenti con i caratteri dell'ente, dell'azienda o dell'istituzione cui si riferisce l'atto di nomina.
4. Nei criteri di nomina dovrà essere garantita adeguata rappresentatività a entrambi i sessi a parità di qualità e competenze professionali.
5. I rappresentanti possono essere revocati. L'atto di revoca deve essere motivato; in ogni caso costituisce motivo di revoca il non aver perseguito le finalità e gli indirizzi di governo.
6. In caso di surroga, il subentrante rimane in carica fino alla scadenza prevista originariamente per il rappresentante surrogato.
7. Gli atti di nomina, surroga e revoca vengono pubblicizzati con le modalità previste nel regolamento per le nomine e le designazioni.

TITOLO VIII
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 84
Principi

1. La Provincia riconosce nell'autonomia finanziaria e impositiva un elemento essenziale della propria autonomia.
2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.
3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria e quella economica.

Art. 85

Collegamento fra programmazione e sistema dei bilanci

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare, il regolamento disciplina:
 - a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;
 - b) l'integrazione dei dati finanziari del bilancio con dati esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.
3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

Art. 86

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti viene eletto, a norma di legge, dal Consiglio Provinciale con voto segreto e con le ulteriori modalità stabilite nel regolamento di contabilità. Nella deliberazione di nomina deve essere stabilito il compenso.
2. Non possono essere nominati Revisori dei conti:
 - a) i componenti degli organi della Provincia e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;
 - b) i dipendenti della Regione, delle Città Metropolitane, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane del Veneto;
 - c) i revisori dei conti di Comuni, Province o Comunità Montane.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati scadono con quelli rimasti in carica.

4. La revoca dei Revisori deve avvenire per inadempienza con delibera motivata dei due terzi dei Consiglieri Provinciali assegnati.
5. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente ed è validamente costituito con la presenza di due membri.
6. Il Collegio dei Revisori risponde a quesiti o compie indagini specifiche, su richiesta del Consiglio o della Giunta, in materia economico-finanziaria contabile e tributaria.
7. Il Collegio dei Revisori è invitato alle sedute del Consiglio Provinciale e, in relazione ai singoli oggetti, può chiedere di essere invitato alle sedute di Giunta. Su richiesta del Presidente del Consiglio i Revisori possono prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti l'attività del Collegio, anche individualmente. Il Collegio deve chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio per riferire su gravi irregolarità nella gestione dell'Ente. Il Presidente vi provvede senza indugio.
8. Esercita, altresì, le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare dirigenti e impiegati della Provincia o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere, può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia nelle aziende speciali e nelle istituzioni, può invitare i rappresentanti della Provincia nelle società o negli enti cui comunque la Provincia eroghi contributi.

Art. 87

Attuazione dei principi

1. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi del presente titolo in specie i regolamenti di contabilità, sui controlli e di organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88

Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene al Presidente, a ciascun Consigliere, alla Giunta, alla competente commissione consiliare.
2. Le proposte di revisione debbono contenere il testo dei nuovi articoli e l'indicazione espressa delle disposizioni che si intendono abrogare.
3. Le proposte di revisione debbono essere comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Il procedimento per la revisione dello Statuto si deve concludere non oltre 90 giorni dalla presentazione della proposta con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 89

Regolamenti

1. I regolamenti vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto continuano ad applicarsi in quanto compatibili.
2. Tutti i regolamenti previsti dallo Statuto dovranno adeguarsi alle sue previsioni.
3. Il regolamento interno del Consiglio Provinciale dovrà essere deliberato entro 60 giorni dall'approvazione del presente Statuto.

Art. 90

Norma finale

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto viene abrogato lo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 38/38812 del 18 luglio 2001 e n. 54/56011 del 31 ottobre 2001 e modificate con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/65025 del 25 luglio 2005.